

Avv. Piero Borella
Viale Cairoli 15 – 31100 Treviso
Tel. 0422.432700 – Fax 0422.433020
Pec pieroborella@pec.ordineavvocatitreviso.it
E-mail studiolegale@avvassborella.it

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Di **PIAN TIZIANA** nata a Povegliano (TV) il 13 aprile 1964 e residente in Postioma di Paese, via Calleselle 5/a, codice fiscale PNITZN64D53G944M difesa e rappresentata dall'avv. Piero Borella del foro di Treviso (codice fiscale BRLPRI70L13L407O, telefono 0422 432700, fax 0422 433020, email: studiolegale@avvassborella.it, pec: pieroborella@pec.ordineavvocatitreviso.it, nel cui studio in Treviso, viale Cairoli 15 elegge domicilio, come da mandato rilasciato su foglio separato ed allegato al presente atto

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Venezia, Piazza San Marco 63;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Venezia, Piazza San Marco 63
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO** in persona del Dirigente pro



tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Venezia, Piazza San Marco 63

e nei confronti

di tutti gli iscritti alla graduatoria permanente della Provincia di Treviso- a.s. 2021/2022 profilo professionale di area A – Collaboratore scolastico che per l'effetto del corretto inserimento della ricorrente all'interno della medesima ne verrebbero scavalcati.

Fatto e diritto

Con Decreto della Direzione Generale del Veneto prot. 933 del 20 aprile 2021 è stato approvato il bando che ha indetto per tutte le Province del Veneto il concorso per soli titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali relativo al profilo professionale dei collaboratori scolastici (doc. 1).

Tale bando all'art. 1 comma 3 prevedeva che *“per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l'accesso al profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, previsti nella sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008 art. 4 – tabella B*

- a) *Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;*
- b) *Diploma di maestro d'arte*
- c) *Diploma di scuola magistrale per l'infanzia*
- d) *Qualsiasi diploma di maturità*
- e) ***Attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”.***



La ricorrente in data 25 giugno 1988 ha conseguito dall'allora Unità Locale Socio-Sanitaria n. 10 della Regione Veneto, Treviso, **il diploma di infermiere professionale** (doc. 2)

Essendo pertanto in possesso del titolo richiesto dalla citata lett. e) dell'art. 1 comma 3 del Bando, la ricorrente in data 3 maggio 2021 ha presentato al prot. 57005638/2021 domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali di Treviso per personale ATA-collaboratore scolastico (doc. 3).

Con provvedimento dirigenziale prot. U-006057 del 28 giugno 2021 è stata decretata l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione al suddetto concorso, *"visto il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 25/06/2021 nel quale l'aspirante viene esclusa dalla procedura concorsuale per mancanza di titolo di studio richiesto di cui all'art. 1 comma 3 del succitato decreto prot. 933 del 21 aprile 2021"*¹ (doc. 4).

Avverso il provvedimento di esclusione la ricorrente, in forza di quanto previsto all'art. 11 del bando, ha presentato ricorso in opposizione in data 7 luglio 2021, specificando le ragioni dell'illegittimità dell'esclusione (doc. 5).

Il 27 luglio 2021, attraverso il portale *MIUR Istanze on line* la ricorrente ha appreso la conferma della propria esclusione (doc. 6) ed il 28 luglio 2021 sono state approvate le graduatorie provinciali definitive, nelle quali ovviamente non compare il nominativo della deducente (doc. 7)

¹ In realtà il decreto prot. 933 è del 20 aprile e non del 21 aprile (cfr. doc. 1)



La signora Pian allora, a mezzo dello scrivente patrocinio, il 30 luglio 2021 ha presentato istanza di accesso ai documenti (doc. 8), chiedendo copia del verbale dalla Commissione giudicatrice del 25 giugno 2021, richiamato nel provvedimento di esclusione, e del provvedimento con il quale era stato rigettato il ricorso in opposizione.

L'Amministrazione ha accolto l'istanza di accesso ed ha rilasciato pertanto copia del verbale della Commissione giudicatrice del 25 giugno 2021 (doc. 9) e del 26 luglio 2021 con il quale il ricorso in opposizione è stato rigettato (doc. 10).

*** ***** ***

SUL FUMUS BONI IURIS

L'esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso per soli titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti della Provincia di Treviso – a.s. 2021/2022 profilo professionale area A- Collaboratore Scolastico disposta con provvedimento dirigenziale prot. U-006057 del 28 giugno 2021 (cfr doc. 4) risulta all'evidenza illegittima per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione o comunque errata e/o falsa interpretazione dell'art. 1 comma 3 del bando;

Come peraltro già evidenziato nel ricorso in opposizione, ma purtroppo non colto (o addirittura non considerato) dall'Amministrazione, la signora Pian era pienamente in possesso del titolo che consentiva la partecipazione al concorso.



Si è già visto che l'art. 1 comma 3 del bando prevede, tra gli altri, quali titoli per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, "previsti nella sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008 art. 4-tabella B", *"Attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni"*.

Ed infatti l'art. 4 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2018 rubricato "modifica della tabella allegata al CCNL 29.11.2007" così stabilisce: ***"collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni"*** (doc. 11).

Il bando, pertanto, non ha fatto altro (del tutto correttamente) che prevedere il medesimo titolo indicato nella tabella B sopra citata.

Al doc. 2 abbiamo prodotto il diploma di infermiere professionale ottenuto il 25 giugno 1988 dalla signora Pian.

Come previsto dal DPR 867/1975 (che per comodità del Giudice produciamo al doc. 12) *"A decorrere dall'anno scolastico 1975-76, il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere è ripartito in tre anni scolastici"*.

Del resto la stessa ULSS 2 con nota del 21 luglio 2021 (doc. 13) inviata all'Istituto professionale di Stato Alberini di Treviso ove la ricorrente ha prestato servizio nel triennio 2018-2021 (doc. 14) in quanto iscritta nelle graduatorie di istituto di 3° fascia ha attestato la frequenza del corso **triennale** per infermieri professionali ed il conseguimento del relativo



diploma da parte della signora Pian, dichiarando peraltro che la stessa *“ha regolarmente seguito durante il percorso scolastico, tutte le materie di insegnamento e svolto le ore di tirocinio pratico previste dal DPR 13 ottobre 1975 n. 867”*.

Nessun dubbio, quindi, che il diploma di qualifica di infermiere professionale conseguito dalla ricorrente si riferisca ad un corso di studi di **durata triennale**.

Ma non vi possono essere neppure dubbi sul fatto che – in osservanza delle clausole del bando – tale diploma sia stato **“rilasciato o riconosciuto dalla Regione”**.

Anche senza dover appesantire la lettura del presente atto risalendo alla L. 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale con la creazione delle **Unità Sanitarie Locali, strutture pubbliche della Regione**, è sufficiente leggere il diploma di infermiere professionale (cfr. doc. 2), rilasciato dalla *“Unità Locale Socio-Sanitaria n. 10 **della Regione Veneto-Treviso**”* per rendersi conto come lo stesso, tra l'altro, sia stato sottoscritto dal *“rappresentante della Regione nella Commissione esaminatrice”*.

Non si ritiene di dover aggiungere altro a dimostrazione che il titolo di studio prodotto dalla signora Pian per la partecipazione al concorso risulta *“rilasciato dalla Regione”* è dunque pienamente valido per il disposto dell'art. 1 comma 3 del bando di concorso.

*** ***** ***

2) Violazione o comunque errata e/o falsa interpretazione dell'art. 1 comma 5 del bando;



Il comma 5 dell'art. 1 del bando, dopo aver elencato al precedente comma 3 i necessari titoli che i candidati debbono possedere per essere ammessi al concorso, precisa espressamente che *“Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo titolo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in graduatoria”*.

Abbiamo prodotto al doc. 14 la certificazione rilasciata dal Dirigente scolastico dell'Istituto professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Massimo Alberini di Treviso, dalla quale risulta che *“l'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda di inserimento in graduatoria A.T.A. di III fascia, triennio 2018/2021, profilo C.S. della sig.ra Pian Tiziana, nata a Povegliano (TV) il 13/04/1964”*.

Produciamo peraltro altresì al doc. 15 i titoli di servizio della ricorrente a partire dall'anno scolastico 1985-1986.

In ogni caso, ciò che conta – nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non ritenga valido titolo per l'ammissione al concorso il Diploma triennale di Inferiere professionale – è che la ricorrente fosse comunque inserita nella graduatoria di circolo e di istituto di 3° fascia al momento della scadenza della domanda (14 maggio 2021).

Pertanto, anche senza considerare quanto esposto nel motivo che precede, la stessa in forza del comma 5 dell'art. 1 del bando, avrebbe comunque dovuto essere ammessa al concorso, restando validi i titoli di studio in base ai quali aveva conseguito l'inserimento in graduatoria.



Si ricorda, infatti, che in precedenza il titolo di studio per poter svolgere il servizio di collaboratore scolastico era la licenza di scuola media inferiore.

*** ***** ***

3) Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria nonché per travisamento dei fatti

Il provvedimento dirigenziale prot. U-006057 del 28 giugno 2021 (cfr doc. 4) si limita a motivare *per relationem* l'esclusione dalla partecipazione al concorso richiamando *“il verbale redatto dalla commissione giudicatrice in data 25/06/2021 nel quale l'aspirante viene esclusa dalla procedura concorsuale per mancanza del titolo di studio richiesto di cui all'art. 1 comma 3 del succitato decreto prot. 933 del 21 aprile 2021”*

In tale verbale, ottenuto in seguito alla richiesta di accesso agli atti, si può leggere: *“il titolo di accesso dichiarato è un diploma di infermiere professionale conseguito il 25/06/1998 presso l'U.L.S.S. n. 10 di Treviso, non previsto nella sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 art. 4 tabella B. Si propone l'esclusione dalla partecipazione al concorso”*

L'Amministrazione pertanto – bontà sua – ha valutato il titolo di accesso dichiarato, individuandolo correttamente quale diploma di infermiere professionale.

Ma incredibilmente non l'ha ritenuto *“previsto nella sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 art. 4 tabella B”*.

Abbiamo riportato letteralmente il testo dell'art. 4 (prodotto al doc 11) nelle pagine che precedono, ove sono previsti tra i “requisiti culturali per l'accesso al personale ATA” per la qualifica di collaboratore scolastico,



gli *“attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”*.

In disparte la considerazione formale che i titoli da valutare erano quelli previsti dall'art. 1 comma 3 del bando e non quelli della sequenza contrattuale (che peraltro, come visto, sono i medesimi) ciò che stupisce è come la Commissione giudicatrice (ed il Dirigente che ha fatto propria la motivazione della Commissione) non sia riuscita a comprendere che il diploma di infermiere professionale è titolo valido per l'ammissione al concorso, per quanto meglio evidenziato nel primo motivo.

Né viene motivato per quale assurda ragione a loro avviso tale diploma, correttamente individuato, non sarebbe da ritenere valido ai fini dell'ammissione al concorso.

Stupisce poi anche la superficialità, se non l'arroganza, della Commissione giudicatrice – che dopo che la ricorrente con il proprio ricorso in opposizione aveva chiaramente esplicitato i motivi dell'illegittimità della propria esclusione, evidenziando anche tramite allegati sia la durata triennale del corso di Infermiere professionale, sia che il diploma fosse da considerare, per usare la parole del bando (e della sequenza contrattuale) *rilasciato o riconosciuto dalla Regione* – così si è limitata a motivare il rigetto del ricorso: *“Esaminato nuovamente il titolo di studio, quale titolo di accesso alla graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico, conferma quanto stabilito dalla Commissione con il verbale n. 3 del 25 giugno 2021”*.

*** ***** ***

SUL PERICULUM IN MORA



Come risulta dallo stralcio in ordine alfabetico della graduatoria provinciale definitiva (cfr. doc. 7) la ricorrente non risulta inserita in tale graduatoria.

Questo non le consente ovviamente di poter essere assunta a tempo indeterminato e tanto basterebbe a dimostrare il pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c.

Ma v'è di più.

Si è già prodotto sia lo stato di servizio della ricorrente (cfr. doc. 15) che la certificazione dell'inserimento in graduatoria ATA di III fascia per il triennio 2018/2021 (cfr. doc. 14), in forza del quale la deducente ha potuto svolgere il servizio per supplenze annuali.

Il Dirigente scolastico dell'Istituto Alberini di Treviso – che all'evidenza a differenza della Commissione giudicatrice del concorso pur aveva ben colto che il Diploma di Infermiere professionale rispettasse quanto previsto dall'art. 4, tabella B della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 – qualora permanesse il mancato inserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali definitive per l'asserita mancanza di un titolo idoneo, nell'inserire la stessa nelle graduatorie di Istituto di terza fascia, si verrebbe a trovare nell'antipatica ed estremamente difficile posizione di dover contrastare quanto disposto dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

Vi è pertanto il più che probabile rischio che la signora Pian, a causa dell'illegittimo provvedimento di esclusione dal concorso oggetto del presente giudizio, venga esclusa ora, all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, anche dall'inserimento delle graduatorie di Istituto di 3° fascia.



Con il che, non solo non potrebbe ottenere il contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma non potrebbe nemmeno svolgere le supplenze, trovandosi senza lavoro e senza possibilità di mantenere la propria famiglia.

Siamo purtroppo a conoscenza dell'enorme carico della Sezione Lavoro di codesto Tribunale, tale da far ritenere che con l'instaurazione di un giudizio ordinario ex art. 414 c.p.c. non sarebbe possibile ottenere una pronuncia favorevole per l'inizio dell'anno scolastico.

Sussistono dunque tutti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., considerato anche che l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente è palese ed il giudizio può essere deciso in tempi estremamente rapidi, fissando nel più breve tempo possibile l'udienza di comparizione delle parti.

*** ***** ***

SULLA GIURISDIZIONE DELL'ADITO GIUDICE ORDINARIO

L'art. 11 comma 3 del bando di concorso stabilisce che *“avverso la graduatoria definitiva, approvata con decreto del Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale competente, è ammesso **ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro**”*.

Del resto tale previsione non fa altro che far proprio il costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale *“Ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio: «se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale*



*o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. **Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria**, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, **la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario**" (da ultimo Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 marzo 2021 n. 8774)*

*** ***** ***

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DEL RICORSO SUL SITO INTERNET DEL MIUR EX ART. 151 C.P.A.

Il presente ricorso vede quali litisconsorti necessari (o *controinteressati*, per usare un'espressione del processo amministrativo) i soggetti presenti nelle graduatorie definitive approvate il 28 luglio 2021 che per l'effetto del corretto inserimento in tali graduatorie della ricorrente, illegittimamente esclusa, si vedrebbero da quest'ultima scavalcati.

E' evidente l'estrema difficoltà di procedere alla notifica del presente ricorso nei modi ordinari nei confronti dei controinteressati, non soltanto stante il loro elevato numero, ma soprattutto per la difficoltà sia di



individuarli ed identificarli tutti, sia comunque di individuarne gli indirizzi di residenza.

E' certamente nota a codesto Ufficio, in casi come questi, la possibilità di procedere alla notifica per pubblici proclami a' sensi dell'art. 151 c.p.c. *"in modo diverso da quello stabilito dalla legge"* e pertanto non a' sensi dell'art. 150 c.p.c con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma attraverso la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

Del resto lo stesso sito internet del MIUR (<https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>) ha una sezione dedicata alla notifica per pubblici proclami e codesta medesima Sezione, con ordinanza del 28 luglio 2021 resa nel giudizio RG 687/2021 (doc. 16), ha autorizzato la notifica per pubblici proclami di un ricorso attraverso la pubblicazione sul sito internet del MIUR.

Si chiede pertanto che il Giudice autorizzi la notifica per pubblici proclami del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione dello stesso e del provvedimento di fissazione d'udienza nell'apposita sezione del sito internet del MIUR.

*** ***** ***

Alla luce di quanto esposto la ricorrente signora Tiziana Pian, come sopra difesa e rappresentata,

CHIEDE

In via preliminare

L'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso ai soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la



pubblicazione dello stesso e del provvedimento di fissazione d'udienza sull'apposita sezione del sito internet del MIUR, ovvero con quelle altre modalità che il Giudice riterrà necessarie.

Nel merito

Eventualmente mediante disapplicazione del decreto prot. U-006057 del 28 giugno 2021 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio VI, Ambito territoriale di Treviso, accertarsi che la ricorrente è in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 1 comma 3 del bando di concorso e per l'effetto accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inserita nelle graduatorie permanenti della Provincia di Treviso-a.s. 2021/2022 profilo professionale di area A – Collaboratore scolastico e, conseguentemente, ordinare al Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, Ufficio VI-Ambito territoriale di Treviso di inserire la ricorrente nelle graduatorie permanenti della Provincia di Treviso-a.s. 2021/2022 profilo professionale di area A – Collaboratore scolastico.

Spese e compensi di lite interamente rifiutati.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sul contributo unificato in atti giudiziari si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto il contributo unificato dovuto, così come dimezzato, ammonta ad € 259,00

Si producono i seguenti documenti

- 1) Decreto della Direzione Generale del Veneto prot. 933 del 20 aprile 2021;
- 2) Diploma di infermiere professionale;



- 3) Domanda di inserimento nelle graduatorie;
 - 4) Decreto di esclusione prot. U-006057 del 28 giugno 2021;
 - 5) Ricorso in opposizione della signora Pian;
 - 6) Stralcio del portale MIUR Istanze on line;
 - 7) Stralcio delle graduatorie definitive approvate;
 - 8) Istanza di accesso ai documenti;
 - 9) Verbale della Commissione giudicatrice del 25 giugno 2021;
 - 10) Verbale della Commissione giudicatrice del 26 luglio 2021;
 - 11) Sequenza contrattuale del 25 luglio 2018;
 - 12) DPR 867/1975;
 - 13) Nota dell'ULSS 2 del 21 luglio 2021;
 - 14) Nota del Dirigente dell'Istituto Alberini di Treviso;
 - 15) Stato di servizio della ricorrente;
 - 16) Ordinanza del Giudice del Lavoro di Treviso
- Treviso, lì 31 agosto 2021.

Avv. Piero Borella

